



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

Seconda Sezione Lavoro

nella persona del giudice dott. Lucio Di Stefano

all'udienza del 13 gennaio 2016 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 29393 del R.G. dell'anno 2014, vertente

tra

BYKOWSKY PIOTR, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giuseppe Mazzini, 11, presso lo studio dell'avv. Simona Filippi, che lo rappresenta e difende per delega in atti

RICORRENTE

e

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

in persona del ministro *pro tempore*, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, che per legge lo rappresenta e difende

CONVENUTO

OGGETTO: pagamento somma

CONCLUSIONI: come dai rispettivi atti

FATTO

Con ricorso del 5 settembre 2014, il ricorrente Bykowsky Piotr, premesso di avere lavorato come detenuto nel carcere romano di Rebibbia dal febbraio 2010, mese della sua assunzione, fino al novembre 2011 con mansioni di *piantone*, svolgendo anche attività di assistenza a detenuti malati non autosufficienti, ha chiesto la condanna del convenuto Ministero della Giustizia al pagamento della complessiva somma di euro 6.555,29 per differenze retributive, tredicesima mensilità, ferie e T.F.R. a lui dovuti ai sensi dell'art. 22 della legge n. 354 del 1975.

Il Ministero convenuto ha chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La domanda è fondata, ma solo nei ristretti limiti appresso precisati.

L'art. 22 della legge n. 354 del 1975 prevede che “le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro”. Nel caso in esame, come è pacifico in causa, il C.C.N.L. di riferimento è quello del settore “Lavoro domestico” (doc. 2 del fascicolo del ricorrente). Le mansioni svolte dal ricorrente non possono essere peraltro inquadrare nel livello C, rivendicato nel ricorso, non risultando, nella specie, quel “possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati”, che il contratto prevede ai fini dell'inquadramento in detto livello, ma devono essere inquadrare nel livello B, caratterizzato da “necessaria esperienza” e “specifico competenza ... ancorché a livello esecutivo”, che il Bykowsky non poteva non avere, avendo svolto le sue dedotte incontestate mansioni, anche di addetto all'assistenza di altri detenuti, per quasi due anni (e ciò esclude che possa ritenersi corretto l'inquadramento nell'inferiore livello contrattuale A, indicato dal convenuto, inquadramento adeguato solo per “i collaboratori familiari generici, non addetti all'assistenza di persone”). D'altro canto, la richiamata declaratoria del livello B, sia pure erroneamente attribuita al livello C, è quella invocata dallo stesso ricorrente nelle note autorizzate depositate in corso di causa. Il Tribunale ha pertanto chiesto al ricorrente un “conteggio delle sue pretese relative alle differenze, rispetto a quanto già percepito per i diversi titoli, relative alle retribuzioni, alla 13a mensilità, al T.F.R. e alle ferie, conteggio da predisporre sulla base della documentazione in atti e di un inquadramento nel livello contrattuale B” (v. verbale dell'udienza dell'8 luglio 2015). Il ricorrente ha quindi depositato, in data 24 settembre 2015, un conteggio (alternativo rispetto a quello inserito nel ricorso, basato sull'inquadramento nel livello C) che tiene conto di un inquadramento nel livello B e, nell'udienza del 15 ottobre 2015, la difesa del convenuto ha

contestato soltanto la qualifica posta a base di tale conteggio, qualifica che deve però ritenersi corretta per quanto prima osservato, e non l'esattezza contabile del conteggio stesso, dal quale risultano, rispetto alla somma complessiva già percepita di euro 6.691,97 (euro 3.185,25 percepiti per l'anno 2010+euro 3.506,72 percepiti per l'anno 2011), differenze per retribuzioni, 13a mensilità, T.F.R. e ferie complessivamente pari ad euro 5.144,74.

In definitiva, la somma complessiva spettante per le mansioni svolte dal ricorrente nel periodo considerato risulterebbe, in base al C.C.N.L. applicabile, pari ad euro 11.836,71 (euro 6.691,97+euro 5.144,74).⁴¹³ Ai sensi del citato art. 22 della legge n. 354 del 1975, tuttavia, al detenuto lavoratore è garantita soltanto una quota del trattamento economico contrattualmente previsto non inferiore ai due terzi, pari, nel caso di specie, ad euro 7.891,14 (due terzi di euro 11.836,71). Avendo il ricorrente a suo tempo già percepito euro 6.691,97 (v. sia il conteggio inserito nel ricorso che quello depositato in corso di causa), gli deve essere ancora corrisposta, per i titoli dedotti, la residua somma di euro 1.199,21, cui devono aggiungersi gli interessi legali (ma non anche la rivalutazione monetaria, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994).

Per concludere, il Ministero della Giustizia deve essere conseguentemente condannato a corrispondere a Bykowsky Piotr la complessiva somma di euro 1.199,21, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

La sostanziale prevalente soccombenza del ricorrente rispetto alla domanda originariamente proposta giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, condanna il Ministero della Giustizia a corrispondere a Bykowsky Piotr la complessiva somma di euro 1.199,21, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo; compensa le spese.

Roma, 13 gennaio 2016

Il giudice
Lucio Di Stefano

